



**DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

OGGETTO: NON ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario. ING. ZURZOLO ANGELO C.F.: [redacted] P.I.: [redacted] con Studio in POLISTENA.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di giugno alle ore 17,30 nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anopia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anopia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";

che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo del Comune di Anopia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Vista

l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo dissesto, prodotta in data 25/10/2013 ed acquisita al protocollo di questo Comune con n.4517 del 25/10/2013 (Reg. int. O.S.L. n.18/2013), dall'Arch. ZURZOLO Angelo C.F.: "01011880" P.I.: "00180" titolare dello Studio "AZ Architettura" con sede in Poistena, quale componente del raggruppamento Temporaneo di Professionisti unitamente agli Architetti Angelo Sciotto & Milena Napoli ed al Geologo Dott.ssa Paola Latella, diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto dell'importo di euro 24.538,80 di cui alla fattura n.32 del 12/09/2013 per "competenze progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per incarico Costruzione Centro civico ad Anoina Superiore. Quota 1/2";

le note prot. n.1491 del 3/04/2014 e prot. n.1921 del 30/04/2014 con le quali il Responsabile dell'Area Tecnica, nell'ambito della relativa istruttoria, ha prodotto l'attestazione resa ai sensi dell'art.254, comma 4, del Decr. Lgs. n.267/2000 relativa a "Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva- direzione lavori-Coordinamento Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di Costruzione Centro civico ad Anoina Superiore" e dalle quali risulta che: -il progetto cui si riferisce la fattura non è di immediata ed effettiva utilizzabilità, in quanto gli atti acquisiti dal medesimo Ufficio non risultano completi; -negli atti di affidamento degli incarichi tecnici (bando e determina affidamento) era prevista la condizione del pagamento delle competenze del professionista al finanziamento dell'opera; - la suddetta opera non è stata realizzata per mancanza di finanziamenti; - la previsione di spesa cui si riferisce la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, oggetto del disciplinare d'incarico, risulta difforme dall'importo del relativo progetto esecutivo presentato ed approvato dagli Organi dell'Ente;

la nota n.1267 del 17/03/2016 con la quale, a seguito di ulteriore istruttoria, il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato che i progetti definitivo ed esecutivo, depositati agli atti, risultano incompleti e che tale progettazione in atto non è validabile; alla medesima nota sono state, altresì, allegate copia della parcella senza data di euro 81.103,41 relativa alle competenze tecniche degli Architetti a firma dell'Arch. Zurzolo, trasmessa dai suddetti professionisti con nota del 21/01/2016 acquisita al protocollo con n.391 del 27/01/2016 nonché copia della parcella senza data di euro 11.132,87 relativa all'onorario per la relazione geologica e geotecnica a firma del Geol. Paola Latella;

Rilevato

che dalle suddette istruttorie esperite dal Responsabile dell'Area Tecnica emerge che i progetti definitivo ed esecutivo, depositati agli atti, risultano incompleti e che tale progettazione in atto non è validabile;

che la parcella senza data di euro 81.103,41 relativa alle competenze tecniche degli Architetti a firma dell'Arch. Zurzolo, prodotta in allegato alla nota prot. n.1267 del 17/03/2016 del Responsabile dell'Area Tecnica, reca un importo complessivo difforme rispetto all'importo complessivo delle fatture oggetto di insinuazione al passivo, nonché all'importo del relativo disciplinare d'incarico allegato in atti;

che all'istanza di ammissione al passivo presentata dai suddetti professionisti risulta allegata la copia della fattura n.32 del 12/09/2013 emessa successivamente alla data del 31/12/2012, termine finale di competenza della gestione liquidatoria del dissesto;

che agli atti di questo Ufficio non risulta presentata in data antecedente alla fattura del 12/09/2013, la parcella per la liquidazione dei corrispettivi distinta per categoria di lavoro, prescritta dall'art.13 del disciplinare per il conferimento dell'incarico professionale firmato in data 26/01/2006;

che dagli atti trasmessi a questo Ufficio non risulta la copia della relativa polizza di garanzia prestata dai medesimi;

che la suddetta attestazione, resa ai sensi dell'art.254, comma 4, del Decr. Lgs. n.267/2000, relativa a "Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva- direzione lavori-

Coordinamento Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di Costruzione Centro civico ad Anogia Superiore” trasmessa dal Responsabile dell’Area Tecnica, non qualifica il debito fuori bilancio quale credito certo, liquido ed esigibile vantato dagli istanti nei confronti di questo Comune;

Atteso

che l’art.8, comma 7, del D.P.R. n.378 del 24/08/1993 dispone: *“I debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all’ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un’attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell’ente e se le parcelle riportino il visto di congruità dell’ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l’ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità dell’ordine competente.”;*

che l’art. 13 “Corrispettivi” del disciplinare stipulato in data 26/01/2006 tra i professionisti incaricati ed il Responsabile dell’Area Tecnica, prevede espressamente che: *“il corrispettivo sarà liquidato ai professionisti proporzionalmente al costituito Raggruppamento Temporaneo e riferito percentualmente all’importo globale della parcella ammessa dall’Ufficio tecnico”;*

che il disciplinare stipulato in data 26/01/2006 tra i professionisti incaricati ed il Responsabile dell’Area Tecnica, prodotto a questo Ufficio, prevede all’art.11 “Garanzie e coperture assicurative” che la mancata presentazione della polizza di garanzia esonera il Committente dal pagamento della parcella professionale;

Preso atto

che essendo i progetti definitivo ed esecutivo depositati agli atti, incompleti e che tale progettazione in atto non è validabile, non ricorre il presupposto dettato dall’art.8, comma 7, del D.P.R. n.378 del 24/08/1993;

che il corrispettivo di cui alla fattura, oggetto di insinuazione, non è stato preceduto dalla liquidazione del competente Ufficio Tecnico, così come prescritto dall’art.13 del suddetto disciplinare stipulato in data 26/01/2006;

che non risultando agli atti copia della relativa polizza di garanzia prestata dai medesimi non risulta ottemperato l’obbligo previsto dall’art.11 del citato disciplinare;

che la relativa determina di conferimento di incarico ai professionisti designati del Responsabile dell’Area Tecnica non risulta idonea a costituire titolo per il compenso, ai sensi dell’art.191 del Decr. Lgs.n.267/2000 e dell’art.17, comma 12 bis, della legge n.109/94 introdotto dalla legge n.415/1998;

che anteriormente al 31/12/2012, termine finale di competenza della gestione liquidatoria del dissesto, non risulta acquisito agli atti alcun documento che accerti la pretesa creditoria quale credito certo, liquido ed esigibile;

Ritenuto

pertanto, che l’importo di euro 24.538,80 di cui alla fattura n.32 del 12/09/2013 emessa dall’Arch. ZURZOLO Angelo C.F.: “*0011810*” P.I.: “*0041810*” titolare dello Studio “AZ Architettura” con sede in Polistena, quale componente del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, non può essere ammesso alla massa passiva;

Dato atto

che questo O.S.L. ha inviato al suddetto istante con prot. n.1420/18 C.S.L. del 29/03/2016 la comunicazione a titolo di preavviso di diniego all’ammissione alla massa passiva, ai sensi dell’art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i., in risposta alla quale il suddetto professionista ha inviato a questo Ufficio per conoscenza la nota del 31/03/2016, acquisita al protocollo in pari data con n.1496, ed ha formulato osservazioni con la nota dell’8/04/2016, acquisita al protocollo il 18/04/2016 con n.1798;

che con successiva nota n.2383/18 C.S.L. del 23/05/2016, preso atto delle suddette osservazioni, è stato confermato il contenuto del suddetto preavviso relativo alla non ammissione della pretesa creditoria in argomento alla massa passiva del dissesto;

Preso atto

che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "omissis";

Richiamati

il Decr. Lgs. 18/08/2000, n.267;

il D.P.R. 24.8.1993, n.378;

la legge 18/11/1998 n.415 e relativa giurisprudenza;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di **non ammettere** alla massa passiva l'importo di euro 24.538,80 di cui alla fattura n.32 del 12/09/2013 a titolo di competenze professionali emessa dall'Arch. ZURZOLO Angelo C.F.: "041873", P.I.: "041873" titolare dello Studio "AZ Architettura" con sede in Polistena;
3. di **comunicare** la presente deliberazione all'istante al recapito indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione

(Giuseppa Scappatura)

